

N. 11573/2019 Reg.Gen.Aff.Cont.



**Tribunale di Napoli**  
**13 SEZIONE CIVILE**

**Il Giudice**

sciogliendo la riserva;  
esaminati gli atti;  
ritenuto che la notifica del ricorso cautelare e del pedissequo decreto sia stata correttamente eseguita;  
che pertanto vada dichiarata la contumacia della Questura di Napoli;  
osserva nel merito quanto segue.

Con ricorso depositato il 15/4/2019 [REDACTED] nato in  
adiva l'intestato Tribunale con domanda articolata ai sensi dell'art. 700 c.p.c.  
chiedendo "l'accertamento del suo diritto all'accesso alla procedura e,  
conseguentemente, un provvedimento che imponga alla Pubblica  
Amministrazione di ricevere la sua domanda di protezione internazionale, di  
rilasciargli un permesso di soggiorno per attesa a silo o, comunque, un  
attestato nominativo comprovante l'avvenuta proposizione della domanda di  
protezione".

Rappresentava in fatto il ricorrente di avere avuto difficoltà a presentare la propria  
richiesta di protezione internazionale in quanto possibile tramite una procedura  
telematica (*sportello virtuale*) accessibile unicamente il giovedì; rappresentava,  
altresì, che lo stesso difensore aveva inviato presso la Questura di Napoli in data  
comunicazione pec al fine di ottenere un appuntamento per la  
presentazione della domanda di protezione internazionale da parte dell'odierno  
ricorrente con contestuale diffida ad adempiere;

che detta richiesta rimaneva senza esito;  
rilevato che il diritto alla protezione internazionale è un diritto soggettivo assoluto  
il cui accertamento è devoluto, attesa detta natura, alla giurisdizione del giudice  
ordinario;

rilevato che la direttiva 26/06/2013, n. 2013/32/UE recante procedure comuni ai  
fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale,  
prevede all'art. 6 che l'autorità competente secondo il diritto nazionale provveda  
alla registrazione delle domande di protezione internazionale entro tre giorni  
lavorativi dopo la presentazione della domanda;

rilevato altresì che la norma statuisce un termine di sei giorni lavorativi per la  
registrazione della domanda di protezione internazionale



se presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale;

rilevato, dunque, che la normativa comunitaria prevede un obbligo alla registrazione della domanda di protezione internazionale anche se presentata ad un ufficio non competente e che la piena tutela in ambito comunitario del diritto soggettivo della protezione internazionale si ricava anche dal successivo comma 2 del medesimo articolo 6 laddove prevede che *“gli Stati membri provvedono affinché chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un'effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima”*;

ritenuto, dunque, che il comportamento della Questura di Napoli che di fatto non ha consentito al [REDACTED] di proporre domanda di protezione internazionale risulta *contra legem* e ciò a prescindere dalla fondatezza della domanda nel merito;

ritenuto, quindi, che la domanda cautelare meriti accoglimento e che pertanto vada ordinato alla Questura di Napoli di procedere alla registrazione/accettazione della domanda di protezione internazionale da parte del ricorrente, in ricorso meglio generalizzato nel termine di giorni sei dalla comunicazione della presente ordinanza;

ritenuto che le spese di lite attese la mancata costituzione di parte resistente possano essere dichiarate irripetibili;

**P.Q.M.**

ordina alla Questura di Napoli di procedere alla registrazione/accettazione della domanda di protezione internazionale da parte di [REDACTED], in ricorso meglio generalizzato, nel termine di giorni sei dalla comunicazione della presente ordinanza;  
spese irripetibili.

Si comunichi alle parti

Napoli, 29/04/2019.

Il Giudice  
(dott. Cecilia Cavaceppi)

